



## UNIONE DEI COMUNI DEL COROS

Unione di Comuni costituita ai sensi dell'art.32 del D.Lgs n°267/2000 e dell'art.3 e 4 della L.R.n°12/2008 tra i Comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Putifigari, Tissi, Uri, Usini - Sede legale: Via Marconi n°14 CAP. 07045 Ossi(SS); C.F. 92108320901 – P.I. 02308440904; Tel. 0793403000 Fax 0793403041  
E mail: [segretario@unionecoros.it](mailto:segretario@unionecoros.it)

# REGOLAMENTO

**SULL'ORGANIZZAZIONE PROVVISORIA  
DELL'UNIONE AI SENSI DELL'ART.41 DELLO  
STATUTO, SUL MODELLO GESTIONALE, SULLE  
MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE  
DEI COMUNI ASSOCIATI E SU QUELLE DI  
ASSUNZIONE DI PERSONALE ESTERNO AGLI  
ENTI ADERENTI CON INCARICO EX ART. 110  
DEL D.LGS. N. 267/2000 E CON CONVENZIONE  
A TERMINE O A PROGETTO.**

**Approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n° 7 del  
15.06.2009 e modificato con deliberazione della Giunta n. 3 del  
15.03.2012**

# SOMMARIO

## **TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Quadro di riferimento normativo

## **TITOLO II° - STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

### **CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

- Art. 4 - Criteri generali di organizzazione
- Art. 5 – Distinzione delle competenze
- Art. 6 – Compiti degli organi di governo
- Art. 7 – Programmazione attività e verifica risultati di gestione

### **CAPO II - ORGANIZZAZIONE**

#### **Sezione I° - Struttura organizzativa dell' Unione dei Comuni**

- Art. 8 - Struttura organizzativa
- Art. 9 - Individuazione area operativa

#### **Sezione II° - Il Segretario-Direttore**

- Art. 10 – Segretario-Direttore dell' Unione dei Comuni
- Art. 11 – Il personale dell'Unione dei Comuni e modalità di reclutamento

#### **Sezione III° - Il controllo di gestione**

- Art. 12 – Definizione
- Art. 13 – Obiettivi del controllo
- Art. 14 – La valutazione dei risultati
- Art. 15 – Referto del controllo

## **TITOLO III° – L'ATTIVITA'**

- Art. 16 – Le determinazioni
- Art. 17 – Tutela dei dati personali

## **TITOLO IV° - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE**

- Art.18 – Incentivo per la progettazione(Art.92 D.Lgs n°163/2006 e Art.7 LR n°5/2007)
- Art.19 – Costituzione e quantificazione dell'incentivo
- Art.20 – Criteri di ripartizione degli incentivi alla progettazione
- Art.21 – Programmazione attività progettuali

## **TITOLO V° - DISPOSIZIONI DIVERSE TRANSITORIE E FINALI**

- Art.22- Norme finali e transitorie
- Art.23- Pubblicità del regolamento
- Art.24 - Entrata in vigore



## **TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento.**

1. Il presente regolamento:

a) determina i principi fondamentali e le modalità operative di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione dei Comuni del Coros, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dallo Statuto ed in particolare dell'art.41 con il quale si stabiliscono i principi per l'organizzazione degli uffici e servizi per il periodo iniziale di funzionamento dell'ente e nelle more della costituzione di un assetto ed un organico compiutamente definito;

b) In particolare contiene le norme di organizzazione della struttura organizzativa dell'Unione dei Comuni che fa capo alla figura gestionale del Segretario con funzioni di Direzione generale e del Responsabile dell'area gestionale tecnica, in relazione alle disposizioni del vigente Statuto ed in conformità a quanto disposto dal D.Lgs n°267/2000 e successive modificazioni ed aggiunte e dal D.Lgs 30 Marzo 2001 n°165 e successive modifiche ed integrazioni;

c) si propone lo scopo di assicurare autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità;

d) definisce le modalità di direzione e di assunzione delle decisioni e determina per ciascuno dei ruoli, le responsabilità attribuite e i risultati attesi.

### **Art. 2 - Ambito di applicazione.**

1. Il presente regolamento trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro intrattenuti con il personale dipendente, a tempo indeterminato o determinato, ovvero per quelli disciplinati dall'art.13 e 14 del CCNL 22.1.2004, per i rapporti di collaborazione che l'Unione dei Comuni intende avviare anche in applicazione dell'art.1, comma 557 della Legge 30.12.2004 n°311 e per i rapporti di lavoro ex art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché per la stipula di convenzioni a progetto o a termine di cui al comma 5ter dell'art. 3 della L.R. 02.08.2005 n. 12, come modificata dall'art. 1 della L.R. 04.08.2011 n. 18.

### **Art. 3 - Quadro di riferimento normativo.**

1. Per quanto non previsto specificatamente nel presente regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267 e successive modificazioni ed integrazioni; D.Lgs. 30 Marzo 2001 n°165 e successive modificazioni ed integrazioni; Le norme dei Contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo; la Legge 20 Maggio 1970, n. 300 per le parti applicabili; le altre disposizioni di legge applicabili ai rapporti di pubblico impiego presso gli Enti Locali, non contrastanti con quelle in precedenza elencate, le eventuali nuove norme di legge inerenti la pubblica amministrazione in generale e gli Enti Locali in particolare;

2. Per la interpretazione ed applicazione dei contenuti del presente regolamento si osservano i principi stabiliti dall' art. 12 delle "Disposizioni sulla legge in generale" del Codice Civile con particolare riferimento alle norme richiamate nel comma precedente.

## **TITOLO II °- STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

### **CAPO I° - PRINCIPI GENERALI**

#### **Art. 4 - Criteri generali di organizzazione.**

1. Al fine di rendere l'attività del Unione dei Comuni più produttiva ed efficace e nel rispetto delle norme prima richiamate, l'organizzazione dell'ente si ispira ai seguenti criteri e principi:

- a) autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione;
- b) l'attività gestionale, fatta eccezione per l'area tecnica, viene svolta dal Segretario Generale con criteri di professionalità e responsabilità avvalendosi delle strutture tecnico-operative di cui l'Unione si è dotata che rispondono direttamente al Segretario dell'Unione;
- c) partecipazione democratica dei cittadini;
- d) pari opportunità tra uomini e donne;
- e) razionalizzazione e snellimento delle procedure;
- f) trasparenza nell'azione amministrativa;
- g) separazione tra direzione politica e gestione amministrativa;
- h) flessibilità nell'organizzazione dell'ufficio del Segretario **Generale** e del personale dell'Unione, nell'orario di servizio e sulle mansioni.

2. In particolare il presente regolamento disciplina:

- a) le sfere di competenza;
- b) le attribuzioni e le responsabilità;
- c) il raccordo dell'apparato amministrativo con l'organo politico-istituzionale, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione, secondo quanto stabilito dall' art. 97 della Costituzione.
- d) le modalità di assunzione del personale con contratto a tempo determinato, co.co.co. o ex art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000.

#### **Articolo 5 – Distinzione delle competenze**

1. L'Unione dei Comuni esercita le proprie funzioni in rapporto di collaborazione e interdipendenza tra organi politici ed uffici, nel rispetto del principio di distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e gestione dall'altro.

2. Compete agli organi di governo l'attività di programmazione, indirizzo, direttiva, controllo e verifica dei risultati della gestione.

3. Spetta al Segretario Generale, in collaborazione con il personale dell'Unione, dare attuazione alle singole iniziative programmate, la realizzazione dei programmi e dei progetti mediante l'esercizio della gestione finanziaria ed

amministrativa, con assunzione della responsabilità dei procedimenti e dei risultati amministrativi;

## **Articolo 6 – Compiti degli organi di governo**

1. Gli organi di governo esercitano le proprie attribuzioni mediante:
  - a) atti di pianificazione annuali e pluriennali (attività di programmazione);
  - b) atti recanti le linee entro cui deve essere esercitata l'attività gestionale (attività di indirizzo);
  - c) atti finalizzati ad assicurare la corrispondenza tra la gestione amministrativa e gli interessi pubblici (potere di direttiva);
  - d) atti finalizzati alla tutela dell'interesse pubblico nel caso in cui l'attività gestionale si realizzi in difformità o in contrasto con i programmi dell'organo politico (attività di controllo);
  - e) atti di accertamento del risultato gestionale, in relazione alla realizzazione dei programmi e dei progetti (potere di verifica).

### **Art. 7 - Programmazione attività e verifica dei risultati di gestione.**

1. Per lo svolgimento della propria attività e per l'impiego delle risorse, la struttura organizzativa programma il lavoro per obiettivi e progetti, previa adozione di soluzioni organizzative atte ad assicurare i migliori risultati ai minori costi.

2. L'ottimale efficienza è perseguita mediante il conferimento di autonomia operativa al Segretario Generale che si avvale del personale dell'Unione, al quale spetta l'individuazione delle modalità di realizzazione degli obiettivi formulati dagli organi istituzionali.

3. L'attività di attuazione degli obiettivi programmati nonché i risultati raggiunti dal Segretario Generale è sottoposta a verifica da parte del "Servizio di controllo interno" ;

## **Capo II - Organizzazione**

### **SEZIONE I – STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL UNIONE DEI COMUNI**

#### **Art. 8 - Struttura organizzativa.**

1. La struttura organizzativa è articolata in due Aree operative che fanno capo al Segretario Generale e al Responsabile dell'Area Tecnica.

2. L'area è la struttura organica di massima dimensione dell'Unione dei Comuni, deputata:

- a) alle analisi dei bisogni per settori omogenei e/o aggregati;
- b) alla programmazione, coordinamento, organizzazione dell'attività gestionale;
- c) alla realizzazione degli interventi di competenza;
- d) al controllo, in itinere, delle operazioni;
- e) alla verifica finale dei risultati.

3. Le due aree dell'Unione dei Comuni comprendono più servizi raggruppati tra di loro facenti riferimento al Segretario Generale e al Responsabile dell'area tecnica in funzione dell'assolvimento omogeneo e compiuto di una o più attività omogenee.

### **Art. 9 - Individuazione Aree operative.**

1. Con riferimento all'organizzazione dell'Unione dei Comuni, sono istituite le due seguenti aree operative:

a) l'Area gestionale generale dell'Unione dei Comuni del Coros concernente i settori amministrativo, affari generali e finanziario, di cui è Responsabile il Segretario Generale che, nell'espletamento dell'attività gestionale, si avvale delle strutture tecnico-operative operanti presso l'ente;

b) l'Area gestionale tecnica di cui è responsabile il funzionario tecnico allo scopo assunto, il quale è preposto a tutto quanto risulti afferente all'area tecnica, con tutte le competenze di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Per l'esercizio delle funzioni di responsabile di procedimento di cui al D.Lgs n°163/2006 e s.m.i. e regolamento attuativo, (DPR n. 207/2010) spetta al R.U.P. lo specifico compenso previsto dall'art.92 del D.Lgs n°163/2006 da quantificare, ripartire e liquidare secondo i criteri stabiliti dalla legge e dal presente regolamento;

3. Spetta al Segretario Generale, nel rispetto degli indirizzi formulati dagli organi di governo, l'ottimale organizzazione dell'attività gestionale dell'Unione dei Comuni. Lo stesso Segretario dell'Unione, in caso di assenza, per qualunque motivo, del responsabile dell'area tecnica, può sostituirlo in toto.

## **SEZIONE II – IL SEGRETARIO GENERALE E IL PERSONALE DELL'UNIONE**

### **Art.10 – Il Segretario Generale del Unione dii Comuni.**

1. Il Unione dei Comuni ha un Segretario Generale cui sono attribuiti i compiti e le responsabilità stabilite dal presente regolamento, dallo Statuto dell'Unione dei Comuni con particolare riferimento agli articoli 23, 24, 26, 41.

2. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario Generale, è disciplinata dallo Statuto. Allo stesso viene corrisposto uno specifico compenso commisurato alla responsabilità, qualità e quantità delle prestazioni professionali richieste nella misura stabilita all'atto del conferimento dell'incarico, o anche successivamente, dal Presidente dell'Unione dei Comuni;

### **Art.11 – Il personale dell'Unione dei Comuni e modalità di reclutamento.**

1. Conformemente alle disposizioni statutarie, l'Unione di comuni assume il personale necessario allo svolgimento dei servizi ricorrendo, qualora ne sussistano i presupposti, all'istituto del comando del personale dei Comuni aderenti, nell'ambito delle funzioni attribuite all'Unione e quindi successivamente a forme di

mobilità, trasferimento, o assunzioni e/o collaborazioni comunque consentite dalla legge. In particolare potranno essere instaurati i rapporti di lavoro con il personale dipendente di Comuni aderenti all'Unione disciplinati dall'art.13 e 14 del CCNL 22.1.2004 nonché rapporti di collaborazione, autorizzati dall'ente di appartenenza ai sensi dell'art.53 del D.Lgs n°165/2001 e s.m.i., che l'Unione dei Comuni intenderà avviare, anche in applicazione dell'art.1, comma 557 della Legge 30.12.2004 n°311;

2. in ragione del disposto di cui al comma 5ter dell'art. 3 della L.R. 02.08.2005 n. 12, come modificata dall'art. 1 della L.R. 04.08.2011 n. 18 "..... Le unioni non possono costituire proprie piante organiche. Qualora per la realizzazione dei compiti ad esse affidati sia necessario ricorrere a professionalità non esistenti nelle dotazioni organiche dei comuni che ne fanno parte, possono stipulare convenzioni a progetto o a termine per un numero massimo di cinque unità. Le convenzioni non danno diritto in alcun modo alla trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato...." E nel caso si proceda all'assunzione delle suddette figure, dovrà essere posta in essere, dal Segretario Generale, apposita e idonea procedura selettiva, volta all'individuazione della/e professionalità richiesta/e. Requisiti richiesti e modalità della selezione dovranno essere contenuti nel relativo bando pubblico, a cura del Segretario Generale e nel rispetto della normativa vigente in tema di assunzioni. Qualora s'intenda instaurare un rapporto di lavoro ex art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, l'individuazione del funzionario verrà effettuata con decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni.

**3** Lo stato giuridico, normativo e il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalle leggi, dallo Statuto, dai contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali e dai singoli rapporti di lavoro instaurati secondo previsione di legge.

**4.** Compete alla Giunta dell'Unione, sulla base dei principi stabiliti dallo Statuto e dal presente regolamento, procedere nella definizione della struttura amministrativa ed assetto organizzativo che si ritenga maggiormente adeguato alle esigenze dell'ente vigenti nel tempo, sotto il profilo della efficienza, efficacia, economicità di gestione e flessibilità dell'azione amministrativa ed in relazione alle funzioni e servizi in forma associata effettivamente gestiti dall'ente.

5. Le modalità di reclutamento del personale da assumere, a qualsiasi titolo, da parte dell'Unione deve essere effettuata di norma, a mezzo di appositi bandi di selezione, da pubblicarsi per 15 giorni consecutivi all'Albo dell'Unione e da trasmettere, per la opportuna divulgazione, a tutti i Comuni aderenti, preceduti da appositi avvisi a cui saranno ammessi a partecipare, prioritariamente, i dipendenti dei Comuni dell'Unione.

## **SEZIONE III – IL CONTROLLO DI GESTIONE**

### **Art. 12 - Definizione**

**1.** Il controllo di gestione è l'attività diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della

comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

**2.** Il controllo di gestione fa capo al Segretario Generale e si realizza con l'apporto del personale utilizzato dall'Unione dei Comuni e di quello dipendente di Comuni aderenti per le parti attinenti all'attività svolta a beneficio del Unione dei Comuni.

### **Art. 13 - Obiettivi del controllo**

**1.** Il controllo di gestione è rivolto alla rilevazione quantitativa e qualitativa dei servizi erogati, dei costi diretti ed indiretti e dei proventi ad essi imputabili; alla rilevazione degli scostamenti tra obiettivi programmati ed obiettivi raggiunti; al monitoraggio del grado di soddisfacimento dei bisogni e delle aspettative dei cittadini/utenti in relazione alle attività svolte ed ai servizi erogati; alla verifica del grado di realizzazione degli investimenti programmati.

**2.** I risultati del controllo di gestione sono strumentali e di supporto all'attività del nucleo di valutazione.

### **Art. 14 - La valutazione dei risultati**

**1.** Ai fini della valutazione degli elementi raccolti sono utilizzati parametri ed indicatori predeterminati in relazione agli obiettivi del controllo, alla natura dei singoli servizi sottoposti al controllo e, ove possibile e significativo, il confronto con parametri gestionali standard determinati a livello nazionale o locale.

**2.** Il livello di qualità dei servizi ed il grado di soddisfazione dei cittadini/utenti sono rilevati attraverso sondaggi, interviste, referendum, assemblee pubbliche, informazioni raccolte dall'ufficio che cura le relazioni con il pubblico ed altri strumenti idonei.

### **Art.15 – Referto del controllo**

**1.** I referti del controllo di gestione sono forniti dal Segretario Generale e dal Revisore dei conti agli organi esecutivi dell'ente ed alla Corte dei Conti, se dovuto, con periodicità e, comunque, al termine dell'esercizio finanziario

## **TITOLO III - L'ATTIVITA'**

### **Art. 16 - Le determinazioni.**

**1.** Per assolvere alle funzioni assegnategli, il Segretario Generale e il Responsabile dell'area tecnica adottano atti di gestione che assumono la forma della "Determinazione".

2. Le determinazioni sono elencate, in ordine di numero e data progressivi, in apposito registro. Il registro delle determinazioni può essere tenuto anche in forma automatizzata presso le apparecchiature di elaborazione dati in dotazione all'Area operativa. E' obbligatoria una stampa annuale da conservare nel fascicolo contenente i provvedimenti adottati.

3. Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, le determinazioni sono affisse, all'albo pretorio dell'Unione dei Comuni, per 15 giorni consecutivi e sono immediatamente eseguibili, con la eccezione di cui ai successivi comma 4 e 5.

4. Le determinazioni adottate dal Segretario Generale e dal Responsabile dell'Area tecnica, meramente esecutive di precedenti atti o con i quali si dispone la liquidazione di spese preventivamente e regolarmente impegnate, non sono soggette a pubblicazione all'albo pretorio ed avranno esecuzione dopo il loro inserimento nell'apposita Registro. Le dette determinazioni dovranno contenere apposita dichiarazione di non pubblicazione.

5. Le determinazioni del Segretario Generale e dal Responsabile dell'Area tecnica che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

6. Le determinazioni dovranno essere conservate e messe a disposizione dei rappresentanti dei Comuni, membri dell'Unione, a semplice richiesta.

7. In presenza di atti invalidi, inopportuni o comunque non più rispondenti all'interesse pubblico, il soggetto che ha emanato l'atto, può procedere, in sede di autotutela, all'annullamento o alla revoca dell'atto stesso.

### **Art. 17 – Tutela dati personali**

1. Il contenuto delle determinazioni e le modalità di pubblicazione dovranno in ogni caso essere rispettose delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali previste dal D.Lgs 30.6.2003 n°196(Testo Unico Privacy).

2. Non si darà corso alla pubblicazione delle determinazioni che contengano dati personali tutelati dalla legge sulla privacy. E' ammessa in questi casi la pubblicazione parziale del provvedimento con rinvio "per relationem" ad atti interni riservati dei quali è vietata la pubblicazione. Le determinazioni suddette dovranno contenere apposita dichiarazione di non pubblicazione per le motivazioni predette.

## **TITOLO IV° - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE**

**Art. 18 – Incentivo per la progettazione(Art.92 D.Lgs n°163/2006 e art.7 della L.R.n°5/2007).**

1. Le norme seguenti disciplinano la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 92 del D.Lgs n° 163/2006 e art.7 della L.R.n°5/2007 e successive modificazione ed integrazioni.

### **Art. 19 - Costituzione e quantificazione dell'incentivo**

1. L'incentivo e' costituito da una somma pari alla percentuale stabilita dalla legge rapportata all'importo a base di gara delle opere o dei lavori pubblici eseguiti a cura dell'Unione. La misura percentuale applicabile è quella stabilita dalla L.R. n°5/2007, attualmente del 2%. Per le progettazioni esterne la misura dell'incentivo spettante al responsabile del procedimento ed ai suoi collaboratori è fissata nel 40% del 2% a base di gara della singola opera;

2. I progetti delle opere o dei lavori pubblici da ammettere all'incentivazione dovranno avere i caratteri definiti dalla legge sui lavori pubblici e dal regolamento attuativo (DPR n. 207/2010) e dovranno essere corredati degli elaborati progettuali inerenti alle specifiche categorie di opere determinati dalle vigenti norme ovvero dal Regolamento di attuazione.

3. L'incentivazione è applicabile altresì alle perizie o relazioni tecniche relative ad interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione etc di opere o impianti di proprietà dell'ente da affidare a terzi tramite cottimo fiduciario, secondo le norme del Regolamento sui lavori in economia dell'Unione dei Comuni, esclusivamente quando queste siano accompagnate da computo metrico estimativo e dagli altri elaborati progettuali richiesti. L'incentivo è in tal caso commisurato all'importo a base di gara. Nell'importo a base di calcolo non vanno comprese le eventuali somme a disposizione per spese tecniche accessorie inerenti al progetto o all'esecuzione del lavoro; le somme a disposizione per IVA, arrotondamenti, imprevisti; le somme a disposizione per espropri e/o acquisizioni di beni immobili.

4. La quota di incentivo spettante dovrà essere adeguata quando, per effetto di approvazione di perizie suppletive e/o variante, queste comportino un aumento dell'importo contrattuale superiore a quello posto a base del calcolo dell'incentivo(Importo a base di gara).

5. Sono esclusi dall'incentivazione preventivi o perizie per l'acquisizione di beni mobili o immobili, ovvero per acquisto e posa in opera di beni mobili.

6. La quota di incentivo di progettazione come determinata al precedente comma 1° è comprensiva del compenso e degli oneri riflessi a carico del Unione dei Comuni.

### **Art. 20 - Criteri di ripartizione degli incentivi alla progettazioni.**

1. L'incentivo per la progettazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra il Responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. In particolare sono stabilite le seguenti percentuali di ripartizione:

**A)** All'esercizio delle funzioni di Responsabile unico del Procedimento è riservata la quota del 40% dell'incentivo da ripartire tra il R.U.P. ed i suoi collaboratori;

**B)** All'esercizio delle funzioni propriamente progettuali è riservata la quota del 60% dell'incentivo da ripartire tra il responsabile della progettazione ed i suoi collaboratori;

2. In caso di redazione del solo progetto preliminare da parte dell'ufficio tecnico dell'Unione, la percentuale dell'incentivo è commisurata al 20% di quello effettivamente spettante. In caso di redazione del solo progetto definitivo ed esecutivo la percentuale è invece commisurata all'80% di quello spettante effettivamente.

4. La liquidazione delle spettanze ai singoli beneficiari è subordinata all'avvenuta approvazione del relativo progetto (preliminare, definitivo o esecutivo) da parte del competente organo dell'Unione dei Comuni ed imputata alle spese appositamente previste all'interno del quadro economico generale di progetto. La liquidazione sarà disposta solo quando il progetto risulti finanziato.

5. Le quote di incentivo di cui al punto A) e B) precedente destinate ai collaboratori delle funzioni di progettazione possono variare, in relazione alla quantità e qualità dell'apporto professionale richiesto, fermo restando il totale complessivo. L'individuazione dei collaboratori e la valutazione di cui al precedente capoverso è rimessa al Responsabile Unico del Procedimento.

6. Nel caso di progettazione affidata all'esterno, spetta al personale interessato la quota di incentivo connessa all'esercizio delle funzioni di responsabile unico del procedimento. Tale percentuale è fissata nel 40% del dato base (attualmente 2,00% sull'importo a base di gara) e sarà ripartita tra il Responsabile unico del procedimento e i suoi collaboratori in relazione alla quantità e qualità dell'apporto professionale di ciascuno di essi. L'individuazione dei collaboratori, quando non già fatto dal presente regolamento o da atti amministrativi specifici, e la valutazione di cui al precedente punto è rimessa al Responsabile Unico del Procedimento.

## **Art.21 - Programmazione delle attività progettuali**

1. I relativi stanziamenti di bilancio previsti dal Titolo 1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup> della spesa per la realizzazione dei singoli lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ovvero per la realizzazione di nuove opere, dovranno essere comprensivi della quota di incentivo, che dovrà essere prevista nel quadro economico progettuale.

2. Trattandosi di spesa di personale si procederà inoltre a istituire un apposito stanziamento al Titolo 1<sup>^</sup> della spesa, di importo pari alla quantificazione presunta annua dell'incentivo, con un correlato stanziamento nelle entrate correnti denominato "Incentivo di rotazione per progettazione interna e pianificazione urbanistica" in cui confluiranno, tramite operazioni di giro contabile, le risorse destinate all'incentivo previste nel quadro economico dei progetti finanziati con stanziamenti iscritti nel Tit. I<sup>o</sup> e II<sup>o</sup> di spesa.

3. Gli oneri riflessi a carico dell'ente conseguenti alla liquidazione dell'incentivo fanno carico e sono compresi nella quota di incentivo e saranno previsti in apposito e distinto stanziamento di bilancio.

## **TITOLO V° - DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 22 - Norme finali e transitorie.**

1. Come già precisato nell'art.1, le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'organizzazione dell'Unione nella fase iniziale di avvio delle attività dell'ente e fino alla completa definizione di un assetto organizzativo ed una propria struttura organica definitiva. Le norme in esso contenute si applicano pertanto fino alla emanazione di un nuovo regolamento di organizzazione, completo e definito in ogni sua parte.

### **Art. 23 - Pubblicità del regolamento.**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### **Art. 24 - Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui diventa esecutiva, dopo la pubblicazione all'albo pretorio dell'ente, la deliberazione di approvazione da parte dell'organo competente.